



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Arl, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Agostinelli, Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

contro

Azienda Ulss N. 13 Mirano, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Rossi, Paola Rossi, Maria Luisa Miazzi, con domicilio eletto presso Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti, 9; Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Franca Caprioglio, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in

Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

per l'annullamento

della nota prot. n. 79171 dd. 20.12.2011 del direttore Generale dell'ASL resistente; nonchè della deliberazione dd. 7.11.2011 n. 470 del Direttore Generale della ASL resistente; del bando di gara (T11BFK24460); nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 13 Mirano e di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto

che, in disparte la considerazione che per l'erogazione dei servizi di cui è causa la Regione aveva già optato per il ricorso all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale previsti dal DLgs n. 502/1992 e dalla LR n. 22/2002 individuando nella ricorrente cooperativa il soggetto da abilitare per l'intero fabbisogno previsto dal "piano di zona" 2011-2015 relativo all'ambito territoriale

dell'ASL n. 13 (cfr. il doc. 8 della ricorrente), nel caso di specie si tratta dei servizi assistenziali previsti dall'art. 1 del DLgs n. 502/1992 che, ai sensi del successivo art. 8 bis, debbono essere assicurati nei livelli essenziali ed uniformi dalla Regione esclusivamente attraverso i presidi gestiti dalle AA.SS.LL., le aziende ospedaliere, le aziende universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché i soggetti, pubblici e privati accreditati autorizzati e/o accreditati ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del predetto DLgs n. 502 (cfr., da ultimo, CdS, III, 19.3.2011 n. 1698; cfr. anche la deliberazione 9.3.2011 n. 34 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici): soggetti, questi ultimi, che possono essere coinvolti in eventuali procedure concorsuali previo riscontro della sussistenza dei citati requisiti;

che, dunque, contrariamente a quanto previsto dal bando, l'autorizzazione all'esercizio del servizio assistenziale oggetto di gara deve preesistere quale requisito soggettivo di ammissione alla stessa; che, ciò stante, il presente gravame – con cui si è contestato l'affidamento dei servizi residenziali territoriali del Dipartimento di salute mentale dell'ASL n. 13 mediante gara d'appalto con procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa senza aver previsto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assistenziale quale necessario requisito di partecipazione – è fondato e va accolto nei limiti dell'interesse fatto valere; che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in

ragione della particolarità delle questione affrontate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente.

Compensa le spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

